

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1395)
(*Urgenza*)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MADERCHI, COLAJANNI, CAVALLI, CEBRELLI, MINGOZZI, PISCITELLO, SEMA, SGHERRI, SAMONA, BONAZZI e BACICCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1973

Norme per la utilizzazione dei fondi residui degli enti operanti nel settore della edilizia residenziale pubblica, soppressi dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036

ONOREVOLI SENATORI. — Con la fine dell'anno gli enti operanti nell'edilizia pubblica abitativa (Gescal, ISES, INCIS, ecc.) saranno soppressi in base a disposizioni di legge, che ne hanno procrastinato lo scioglimento di un anno, rispetto alle norme della legge numero 865 del 22 ottobre 1971.

Malgrado lo slittamento, risulta che fondi cospicui degli enti suddetti non sono stati ancora utilizzati.

Nella situazione che si verrà a creare con lo scadere dell'anno corrente non è prevedibile una rapida utilizzazione di tali somme. Tale fatto determinerebbe una grave caduta del già limitato intervento pubblico nel settore dell'edilizia abitativa che, in assenza di un provvedimento come quello che proponiamo alla vostra attenzione, potrebbe prolungarsi per molto tempo essendosi esaurita

la dotazione finanziaria della legge n. 865 del 1971 e non esistendo finora alcun'altra proposta di rifinanziamento ad eccezione del disegno di legge n. 1246 del 3 agosto 1973 tuttora giacente in Senato.

Il trasferimento dei fondi residui alle Regioni, perchè provvedano attraverso gli Istituti autonomi per le case popolari alla realizzazione dei programmi già definiti in base alle norme della legge n. 865 del 1971, ci è sembrato il modo più conveniente, più corretto nello spirito della stessa legge n. 865, e più efficace per superare le difficoltà che la scadenza dell'anno 1973 sta per creare.

Per queste ragioni, nella nostra veste di proponenti, ci permettiamo di raccomandare agli onorevoli colleghi di voler sostenere la proposta avanzata e di volerla approvare con la sollecitudine che il caso richiede.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

I fondi residui degli enti edilizi sottoposti a scioglimento in base al decreto legislativo 30 dicembre 1972, n. 1036, destinati alla realizzazione dei programmi di edilizia pubblica abitativa, sono trasferiti alle Regioni territorialmente interessate che, attraverso gli Istituti autonomi per le case popolari, provvederanno alla loro utilizzazione in attuazione dei programmi già definiti in base alle norme della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 2.

Il Ministro dei lavori pubblici provvederà con proprio decreto al trasferimento dei fondi stabilito dall'articolo 1 della presente legge.